



CAPITOLATO D'ONERI  
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO

## INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI

Città di

**CAVE**

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



CIG: 71155029FF

redatto dallo  
Studio Garulli s.r.l.  
INSURANCE BROKER

## CONTRAENTE/ASSICURATO

Città di CAVE (Provincia di Roma)  
Sede: Piazza Giuseppe Garibaldi, 6 – 00033 Cave  
C.F.: 02078610587

## UBICAZIONE DEL RISCHIO

Ubicazioni varie nell'ambito del territorio comunale.

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Premesso che: il Contraente possiede e/o ha in uso o nelle disponibilità a qualsiasi titolo, anche in locazione, fabbricati e/o altri enti tutti costituenti il **patrimonio immobiliare** del medesimo, comunque costruiti e/o ubicati nell'ambito del territorio comunale ed inoltre macchinari, attrezzature, arredi, merci e/o altri enti costituenti il **patrimonio mobiliare** del medesimo, sottotetto ai fabbricati di cui sopra e/o nell'ambito degli stessi, anche all'aperto, secondo destinazione; per l'identificazione, l'ubicazione, consistenza e composizione dei singoli cespiti si conviene di fare riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti del Contraente; tutto ciò premesso, **si assicura alle condizioni e nei termini che seguono l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare** costituito da:

■PATRIMONIO IMMOBILIARE	
Partita 1a)	<b>Enti Comuni.</b> Fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere e loro pertinenze prevalentemente costruiti e coperti in cemento armato e/o laterizi e/o materiali incombustibili, con solai e armatura del tetto anche in materiali combustibili, compresi gli enti costruiti in tutto o in parte in materiali combustibili o in materiali tecnologici speciali adibiti principalmente ad uso civile, commerciale, scolastico, sportivo, culturale e/o religioso, uffici e/o servizi in genere, ivi comprese le attività di magazzino, deposito, officine e/o laboratori per manutenzioni, nonché adibiti ad ogni altra attività ad essi compatibile, o comunque svolta, nulla escluso né eccettuato.
Partita 1b)	<b>Enti pregevoli.</b> Fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere (compresi i monumenti), comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio, adibiti a usi civili, culturali, artistici e religiosi o altre attività compatibili per caratteristiche e/o destinazione. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari ed in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> monumenti, statue, colonne, cancelli, recinzioni;</li> <li><input type="checkbox"/> affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie e simili;</li> <li><input type="checkbox"/> fissi, infissi e serramenti d'epoca;</li> <li><input type="checkbox"/> parquets, moquettes, mosaici;</li> <li><input type="checkbox"/> abbellimenti e particolarità architettoniche in genere costituenti un insieme con i fabbricati, anche se separati o diversamente situati, ma funzionali all'immobile di riferimento.</li> </ul>

<b>■PATRIMONIO MOBILIARE</b>	
Partita 2a)	<b>Enti Comuni.</b> Macchinari, attrezzature, arredamento, elementi di arredo urbano, elementi di segnaletica e prevenzione / contenimento stradale ancorati e/o fissati al suolo e/o fabbricati e/o loro parti, libri della biblioteca, merci e scorte, impianti semaforici, tecnologici e di illuminazione pubblica, valori e preziosi, nonché ogni altro ente di proprietà del Contraente e/o in suo possesso o disponibilità a qualsiasi titolo, anche temporaneo, con la sola esclusione di quanto già garantito alla voce relativa al patrimonio immobiliare di cui sopra e ai beni mobili pregevoli sotto indicati.
Partita 2b)	<b>Enti pregevoli.</b> Oggetti e/o opere d'arte e/o di particolare pregio, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche quadri, dipinti, mosaici, arazzi, libri (di tipo pregevole facenti parte di collezioni e raccolte), manoscritti, mobili, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, archivi storici ed altre collezioni in genere, oggetti aventi valore artistico, di proprietà del Contraente e/o in suo possesso o disponibilità a qualsiasi titolo anche temporaneo;

#### DURATA

DURATA	RATE	EFFETTO ORE 24.00	SCADENZA ORE 24.00
Anni 3	Annuali	<b>30.11.2017</b>	<b>30.11.2020</b>

## ENTI E SOMME DA ASSICURARE

PARTITA	ENTI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO PROMILLE	PREMIO LORDO PER PARTITA *
1	<b>Enti immobili</b>			
	a) enti comuni	€ 23.000.000,00		
	b) enti pregevoli	€ 3.500.000,00		
2	<b>Enti mobili</b>			
	a) enti comuni	€ 1.000.000,00		
	b) enti pregevoli			
3	Ricorso terzi	€ 1.000.000,00		
4	Rischio locativo			
5	Ricorso locatari			
6	Spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00		

<b>Totale</b>	<b>€ 29.000.000,00</b>
---------------	------------------------

€ _____ *
-----------

\*: indicare tra parentesi la quota premio relativa alla Sezione "Eventi Catastrofali", se le relative garanzie saranno prestate.

## FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato d'oneri

## DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

### Relative all'assicurazione in generale

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>Ente:</b>	il Comune di CAVE, Contraente della polizza
<b>Compagnia:</b>	la Società assicuratrice
<b>Società:</b>	la Società assicuratrice
<b>Broker:</b>	il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro o l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Franchigia:</b>	l'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo
<b>Scoperto:</b>	la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Perizia preventiva:</b>	il valore attribuito al bene a seguito di valutazione analitica
<b>Deprezzamento:</b>	la diminuzione di valore subita dal bene, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro

### Relative all'assicurazione Incendio

**Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

**Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.

**Enti immobili  
comuni  
fabbricati:**

l'intera costruzione edile o parte di essa e tutte le opere murarie e di finitura, le pertinenze, compresi fissi ed infissi, le opere di fondazione interrata e le recinzioni nonché gli impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per la depurazione, l'illuminazione e il controllo e la prevenzione, gli impianti per il riscaldamento e il condizionamento dei locali, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili, come pure altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes, compresi, tensostrutture, capannoni e palloni pressostatici, fabbricati e tettoie costruite in tutto o in parte in materiali combustibili o in materiali tecnologici speciali anche se aperti su uno o più lati nonché in corso di costruzione.

Escluso solamente quanto indicato sotto la denominazione enti mobili di tipo comune e pregevoli (macchinario, attrezzatura, arredamento, merci e scorte, valori e oggetti d'arte).

Fabbricati (come definiti dal punto precedente "*Enti immobili comuni Fabbricati*"), complessi di fabbricati e/o immobili in genere (compresi i singoli monumenti all'aperto anche non facenti parti di fabbricati e/o ornamento degli stessi), comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio, adibiti a usi civili, culturali, artistici e religiosi o altre attività compatibili per caratteristiche e/o destinazione. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari ed in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo:

**Enti immobili  
pregevoli  
fabbricati:**

- monumenti, statue, colonne, cancelli, recinzioni;
- affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie e simili;
- fissi, infissi e serramenti d'epoca;
- parquets, moquettes, mosaici;

abbellimenti e particolarità architettoniche in genere costituenti un insieme con i fabbricati, anche se separati o diversamente situati, ma funzionali all'immobile di riferimento.

Escluso solamente quanto indicato sotto la denominazione enti mobili di tipo comune e pregevoli (macchinario, attrezzatura, arredamento, merci e scorte, valori e oggetti d'arte).

Tutto quanto di proprietà dell'Ente Contraente nonché le cose di terzi che abbia in uso affitto o assuma in custodia e/o in uso a qualsiasi titolo, pertinente all'attività dell'Ente, degli uffici, e dipendenze varie e/o servizi, e comunque tutto quanto non espressamente attribuibile ai fabbricati. Compresi a titolo esemplificativo e non limitativo Macchinario – Attrezzature – Arredamento – Arredamento domestico – Valori e preziosi - Merci/Scorte;

	<b>Macchinario:</b>	macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; apparecchiature e impianti semaforici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione; altri impianti tecnologici (ad esempio gli impianti tecnologici dell'acquedotto, impianti fotovoltaici comprensivi di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter apparecchiature di controllo e rilevazione trasformatori ecc) non indicati sotto la denominazione fabbricato; mobili e arredamento in genere nonché tutto quanto costituisce attrezzatura e arredamento dei depositi e dipendenze.
<b>Enti mobili comuni:</b>	<b>Attrezzature:</b>	elementi di arredo urbano; elementi di segnaletica e prevenzione stradale / contenimento ancorati e/o fissati al suolo e/o fabbricati e/o loro parti, apparecchiature di segnalazione e comunicazione; elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza; altri impianti non indicati sotto la denominazione macchinario, ad esclusione delle macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; serbatoi metallici e tubazioni.
	<b>Arredamento:</b>	mobili di ufficio, corredi, attrezzatura e scorte, cancelleria, libri, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolo, supporti dati in genere, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, elettrodomestici.
	<b>Merci/Scorte:</b>	materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte, parti di ricambio e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, sostanze pericolose, infiammabili e merci speciali, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.
	<b>Valori e preziosi:</b>	denaro, titoli di credito e valori bollati, gioielli, metalli preziosi (oro, argento e platino), oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
<b>Enti mobili pregevoli:</b>	<b>Oggetti d'arte e/o di particolare pregio</b>	Ogni bene che non possa definirsi immobile che presenti valore e carattere storico artistico; a titolo esemplificativo e non limitativo si intendono per tali: quadri, dipinti, mosaici, arazzi, libri (di tipo pregevole facenti parte di collezioni e raccolte), manoscritti, mobili, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, archivi storici ed altre collezioni in genere, oggetti di antiquariato, statue, tappeti, vasi, .

Sostanze e prodotti ( ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

**Tipo A**

- gas combustibili
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

**Infiammabili:**

**Tipo B**

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C.

**Tipo C**

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V. Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

**D 1** - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - cellulose (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo;

**Merci speciali:**

**D 2** - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo -ovatte - cotone sodi;

**D 3** - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### **ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1892, 1893, 1894 CC).

#### **ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 CC.

#### **ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **ART. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art.1898 CC)

#### **ART. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art.1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **ART. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **ART. 7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### **ART. 8 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### **ART. 9 FORO COMPETENTE**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo dove ha sede la Compagnia, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

#### **ART.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

### ART.11 RISCHIO ASSICURATO

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di m 20 da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del **10%** dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 23.

### ART.12 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del contraente;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

### **ART.13 COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI**

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d) qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

### **ART.14 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **ART.15 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti informazioni ed indicazioni.

### **ART.16 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza aver, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

### **ART.17 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **ART.18 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **ART.19 MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.16;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.20;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni:

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **ART.20 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I) **FABBRICATI** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II) **MACCHINARIO, ATTREZZATURA, ARREDAMENTO** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III) **MERCI** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

#### **ART.21 ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

La presente norma non ha applicazione quando l'assicurazione sia prestata con perizia preventiva. Se detta perizia riguarda solo parte degli enti assicurati la presente norma si applica per la parte restante.

#### **ART.22 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **ART.23 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **ART.24 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.12 c).

## PATTUIZIONI CONTRATTUALI

Le Condizioni Generali di Assicurazioni e più precisamente le “**Norme che regolano l’assicurazione in generale**” sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti pattuizioni:

1. Abrogazioni dichiarazioni del Contraente
2. Infiammabili e merci speciali
3. Buona fede
4. Circostanze esterne
5. Accettazione caratteristiche del rischio
6. Proroga termini di pagamento premio e decorrenza delle garanzie
7. Modifiche del rischio
8. Aumenti delle somme assicurate
9. Locali non gestiti dall’Assicurato
10. Diminuzione del rischio
11. Diminuzione somme assicurate
12. Deroga termini di recesso in caso di sinistro
13. Durata dell’Assicurazione e termini di disdetta
14. Deroga foro competente e sede arbitrale
15. Rinuncia alla rivalsa
16. Interpretazione della polizza
17. Esenzione fiscale
18. Sinistri precedenti
19. Coassicurazione e delega
20. Assicurazione in nome e per conto
21. Operatività della garanzia indipendentemente dallo stato di conservazione degli immobili
22. Clausola Broker

### 1. ABROGAZIONE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Le dichiarazioni del Contraente prestampate in polizza s’intendono integralmente abrogate e prive di valore ai sensi degli art.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### 2. INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società dà e prende atto che possono esistere infiammabili e/o merci speciali nelle quantità necessarie all’attività svolta. Si conviene altresì che nei fabbricati/pertinenze assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà del Contraente e/o di terzi, pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

### 3. BUONA FEDE

L’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Resta fermo il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere tale maggiore premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

### 4. CIRCOSTANZE ESTERNE

L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio, quando le stesse si verifichino per fatti altrui ed al di fuori del rischio assicurato.



#### **5. ACCETTAZIONE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO**

La Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.

#### **6. PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO PREMIO E DECORRENZA GARANZIE**

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 60 giorni dalla decorrenza del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza.

Il termine di pagamento delle rate successive alla prima e della regolazione premio è elevato a 60 giorni.

#### **7. MODIFICHE DEL RISCHIO**

Ogni opera di modificazione o di ampliamento apportata agli edifici ed impianti assicurati, si intende, a priori, compresa nell'assicurazione senza obbligo di alcuna denuncia o verifica in quanto però detta opera, non comporti un mutamento della natura del rischio in polizza considerato.

#### **8. AUMENTI DELLE SOMME ASSICURATE**

In caso di aumenti delle somme assicurate, che si dovessero verificare durante la validità della polizza, la società s'impegna a praticare tassi di premio non superiori a quelli in corso, purché non si verificino aggravamenti di rischio.

#### **9. LOCALI NON GESTITI DALL'ASSICURATO**

Si conviene tra le parti che, limitatamente ai locali non gestiti dall'Assicurato, sui quali egli non esercita controllo, che la presente polizza, non potrà essere invalidata o menomata, anche solo parzialmente, in seguito a eventuali inadempimenti di una o più disposizioni in essa contenuta.

#### **10. DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, si conviene che, in caso di diminuzione del rischio, la riduzione di premio conseguente sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio anticipata e non goduta, con la sola esclusione delle imposte.

#### **11. DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE**

E' in facoltà dell'Assicurato di domandare, mediante lettera raccomandata, la riduzione delle somme assicurate. La riduzione avrà effetto immediato e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio anticipata e non goduta, con la sola esclusione delle imposte.

#### **12. DEROGA TERMINI DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, si conviene che:

- la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo;
- tale recesso avrà effetto dalla prima scadenza di rata annuale, successiva alla comunicazione di preavviso, che comunque non potrà essere inferiore a 180 giorni da detta scadenza.

#### **13. DURATA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI DI DISDETTA**

Il presente contratto avrà effetto dalle ore 24 del **30.11.2017** ed efficacia fino alle ore 24 del **30.11.2020** e cesserà automaticamente alla scadenza senza tacita proroga e senza obbligo di disdetta alcuna. E' fatta salva, però, la possibilità di ripetizione del servizio per un ulteriore anno, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Il Contraente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 30 giorni, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata alla sede della Società. La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di tre mesi, oltre la scadenza contrattuale.

#### **14. DEROGA FORO COMPETENTE E SEDE ARBITRALE**

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, si conviene tra le parti che il Foro competente e la sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto, devono intendersi quelle del luogo di residenza del Contraente.

#### **15. RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società assicuratrice rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate ai sensi dell'art.2359 del C.C. nel testo di cui alla Legge 07.06.74 n. 216, gli Amministratori delle medesime, nonché i fornitori, ed i clienti purché l'Assicurato non eserciti a sua volta l'azione verso i responsabili.

La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione previsto dall'art.1916 del C.C. nei confronti di tutti coloro che abbiano in affitto o in gestione locali e/o impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale salvo il caso di dolo e sempreché al momento del sinistro non risultino garantiti per gli stessi eventi mediante altre polizze assicurative.

#### **16. INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

#### **17. ESENZIONE FISCALE (EX ART.5 LETT.C LEGGE 28.02.1983, N.53)**

L'Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, che gli Enti Pregevoli, sono soggetti alla disciplina della legge n. 1089 del 1 Giugno 1939 e successive modifiche, che pertanto sono esenti da imposte.

#### **18. SINISTRI PRECEDENTI**

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifesta mala fede.

#### **19. COASSICURAZIONE E DELEGA**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in esplicita deroga all'art. 1911 del C.C., così come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 24.07.92 n. 358 reso efficace nella fattispecie dall'art. 11 del D.Lgs. 17.03.95 n. 157 e successiva normativa.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

#### **20. ASSICURAZIONE IN NOME E PER CONTO**

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Assicurato.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nel confronto o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



## **21. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI IMMOBILI**

Le garanzie tutte di polizza si intendono operanti indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli enti immobili assicurati.

## **22. CLAUSOLA BROKER**

Alla Società di brokeraggio Studio Garulli Insurance Broker S.r.l., con sede a Parma in Largo C.A. Dalla Chiesa, 17, è affidata dal Comune di CAVE la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.lgs. 07.09.2005 n. 209.

Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso.

La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i.

Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi imponibili di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi.

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O PARTICOLARI

Le Condizioni Generali di Assicurazioni e più precisamente le “**Norme che regolano l’assicurazione Incendio**” sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti garanzie aggiuntive e/o particolari:

1. Autocombustione
2. Implosione
3. Spese di demolizione e sgombero
4. Enti presso terzi
5. Enti all’aperto
6. Cose del personale nell’ambito delle sedi dell’Ente
7. Macchinario in leasing
8. Precisazione sugli Enti assicurati
9. Parificazione danni da incendio
10. Rimozione e ricollocamento enti indenni
11. Rovina di ascensori e montacarichi
12. Danni consequenziali
13. Ricorso terzi
14. Rischio locativo
15. Ricorso locatari
16. Colpa grave dell’Assicurato
17. Fenomeno elettrico
18. Merci in refrigerazione
19. Mancato godimento e/o utilizzo locali e impianti
20. Spese per servizi di pubblica utilità
21. Cose assicurabili a condizioni speciali
22. Deroga obblighi in caso di sinistro
23. Spese peritali
24. Operazioni peritali
25. Valore a nuovo
26. Ordinanze delle autorità / oneri di ricostruzione
27. Onorari professionisti
28. Indennizzo separato per ciascuna partita
29. Deroga alla proporzionale
30. Copertura automatica
31. Esonero denuncia altre assicurazioni
32. Anticipi sugli indennizzi
33. Pagamento indennizzi
34. Informazione sinistri
35. Costi di restauro di beni aventi valore storico o artistico
36. Determinazione dell’indennizzo
37. Massimo indennizzo per sinistro
38. Ricostruzione diversa
39. Clausola di universalità
40. Perdita delle pigioni

### **1. AUTOCOMBUSTIONE SENZA FIAMMA**

L'assicurazione è estesa ai danni direttamente causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea) senza fiamma.

### **2. IMPLOSIONE**

Premesso che per implosione si intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.

Sono esclusi i danni agli apparecchi e agli impianti nei quali si sia verificata l'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto materiale.

### **3. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO**

La Società si obbliga ad indennizzare, in aumento a quanto previsto dalle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare, stoccare e smaltire al più vicino scarico autorizzato i residui del sinistro, sino alla concorrenza della ulteriore somma assicurata a questo titolo con apposita partita.

### **4. ENTI PRESSO TERZI**

La Società prende atto che gli enti garantiti alle partite 2a) e 2b), s'intendono assicurati in ubicazione diversa da quella dichiarata anche se posti all'aperto, per una somma massima assicurata per sinistro pari al 10% di ciascuna partita.

### **5. ENTI ALL'APERTO**

S'intendono assicurati, nell'ambito delle sedi operative del Contraente, gli enti garantiti alle partite 2a) e 2b) anche se posti all'aperto, per una somma massima assicurata per sinistro e anno assicurativo pari a: **15%** della partita 2a) e 2b)

### **6. COSE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLE SEDI DELL'ENTE**

Nella garanzia prestata con la partita 2 a) si intendono compresi le cose del personale dipendente dell'Assicurato che si trovino nelle sedi dell'Ente, sempreché gli stessi non siano già garantiti con la polizza assicurativa dai rispettivi proprietari. La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di **€ 200,00** e con un massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo di **€ 10.000,00**. Devono intendersi esclusi valori e preziosi.

### **7. MACCHINARIO IN LEASING**

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere macchinari e/o attrezzature o altri enti in "Leasing" o forme simili di locazione e/o uso, già coperte di garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le Parti si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, ma non previsti dalla copertura suddetta;
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurate.

### **8. PRECISAZIONE SUGLI ENTI ASSICURATI**

La Società prende atto che il Contraente intende assicurare con la presente polizza tutto quanto costituisce il patrimonio immobiliare e mobiliare esclusi i terreni, che a qualsiasi titolo possiede, gestisce o ha in uso, qualunque ne sia la destinazione o l'utilizzo.

In caso di sinistro, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite di cui al certificato di assicurazione, ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alle partite 2a) e 2b).

Si precisa che per quanto riguarda l'identificazione e l'ubicazione degli enti, nonché la determinazione dei cespiti assicurati, si conviene di far riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti del Contraente, la quale si impegna ad esibirli, a richiesta della Società Assicuratrice.

#### **9. PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO**

Fermo quanto stabilito dalle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

#### **10. RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO ENTI INDENNI**

La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile, i costi per la rimozione, ricovero ed il ricollocamento degli enti indenni. Tale estensione di garanzia è prestata con un massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo di **€ 500.000,00** e con l'applicazione di una franchigia per ogni sinistro di **€ 1.000,00**.

#### **11. ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI**

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegna.

#### **12. DANNI CONSEQUENZIALI**

La Società risarcisce i danni materiali agli enti assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prevista l'assicurazione, ma subiti "in conseguenza" di questi eventi.

#### **13. RICORSO TERZI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza di **€ 1.000.000,00** per sinistro, delle somme che esso sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni indennizzabili a termini di polizza cagionati ai beni mobili ed immobili di vicini, inquilini e/o locatari, nonché a qualsiasi altra proprietà di terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza di **€ 500.000,00** per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende anche i danni a beni e cose che l'Assicurato abbia in consegna, o custodia, o deposito, o detenga a qualsiasi titolo, compresi gli effetti personali, gli oggetti, gli indumenti, gli automezzi, cicli e motocicli, siano essi di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato quanto di Terzi, nonché i mezzi di trasporto sotto carico/scarico o compresi quelli in sosta negli Stabilimenti dell'Assicurato, unitamente alle cose trasportate sugli stessi automezzi. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Esso, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

#### **14. RISCHIO LOCATIVO**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, entro i limiti del massimale di cui alla specifica partita.

#### **15. RICORSO LOCATARI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nella sua qualità di locatore di fabbricato (o di parte di esso), fino alla concorrenza del massimale assicurato, delle somme che esso sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altri eventi previsti dalla presente polizza, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Sono esclusi i danni ai beni di terzi che si trovino in uso, custodia o possesso dell'Assicurato.

## 16. COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

## 17. FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni che si manifestassero alle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio.

Per detta garanzia il limite di risarcimento s'intende fissato in **€ 150.000,00** a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ogni singolo sinistro dell'importo di **€ 300,00**.

## 18. MERCI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione con la polizza incendio di riferimento;
- b) all'accidentale verificarsi dei guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti al punto a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Agli effetti della presente garanzia la Società in nessun caso pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a **€ 10.000,00**.

Qualora il danno sia causato da evento di cui al precedente punto b), il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al **10%** dell'indennizzo medesimo, con il minimo di **€ 260,00**.

## 19. MANCATO GODIMENTO E/O UTILIZZO LOCALI E IMPIANTI

La Società risarcisce il mancato godimento dei locali e/o il mancato utilizzo degli impianti fino alla concorrenza del **15%** dell'indennizzo complessivo liquidabile ai termini di polizza e per un periodo massimo pari al tempo tecnico necessario al ripristino del danno, e con il massimo di **€ 50.000,00** per ogni sinistro.

## 20. SPESE PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Qualora, in caso di sinistro coperto dalla polizza, l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto dei locali e strumentazioni
- installazione temporanee di telefono, telex, telefax ecc.
- trasporto dipendenti

L'indennizzo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto dall'art.1907 del Codice Civile.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro un importo superiore a **€ 100.000,00**.

## 21. COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

La Società risponde, nei limiti della somma di € 100.000,00, del costo di riparazione o ricostruzione degli Enti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13 delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio, distrutti o danneggiati, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 21 delle Norme stesse.

L'indennizzo del danno sarà, comunque, limitato alle spese sostenute entro il termine di 24 mesi dal sinistro.

## 22. DEROGA OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio":

- il termine per la denuncia dei sinistri alla Società nonché all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, s'intende elevato a 30 giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza;
- la Società assicuratrice rinuncia, in caso di sinistri non rilevanti, a richiedere all'assicurato la presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia di quanto accaduto;
- gli obblighi della denuncia circostanziata del sinistro da effettuare dall'Assicurato sono limitati alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro, con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.
- l'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività, senza dover attendere le operazioni peritali;
- l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro non oltre 30 giorni dalla denuncia del sinistro medesimo.

## 23. SPESE PERITALI

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 50.000,00 per sinistro. Questa garanzia viene prestata a primo rischio assoluto

## 24. OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili nei reparti danneggiati.

## 25. VALORE A NUOVO

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato comprensivo delle spese necessarie per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché delle spese necessarie per l'applicazione delle norme di legge vigenti al momento del sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, gli impianti e l'arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio, collaudo e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
  - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

2. agli effetti delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
  - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
5. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività, di inattività temporanea in deposito, nonché in attesa di assegnazione ai relativi centri di costo;
6. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

## **26. ORDINANZE DELL'AUTORITA'/ONERI DI RICOSTRUZIONE**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese che dovessero rendersi necessarie ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere, nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto dalle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

## **27. ONORARI PROFESSIONISTI**

La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite.

La presente estensione è prestata entro il limite del **10%** dell'indennizzo, con il massimo di **€ 50.000,00** per sinistro.

## **28. INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA**

Si conviene fra le parti che in caso di sinistro dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dalle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

## **29. DEROGA PROPORZIONALE**

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", si conviene fra le parti che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al **20%**. Qualora tale limite del **20%**, dovesse risultare oltrepassato, il disposto delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", rimarrà



operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata.

### **30. COPERTURA AUTOMATICA**

E' in facoltà dell'Assicurato di modificare il complesso degli enti assicurati aggiungendo, se del caso, anche nuovi fabbricati e impianti che resteranno compresi nel valore assicurato senza che l'Assicurato stesso sia obbligato a darne preavviso alla Compagnia. La Società sarà quindi tenuta ad indennizzare l'eventuale sinistro cagionato o subito dall'ente non segnalato. Di conseguenze i capitali previsti in garanzia alle partite 1a, 1b, 2a e 2b vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno in aumento fino ad un massimo del 10% delle rispettive somme assicurate. Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 10% per cui il disposto delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il capitale così maggiorato. L'Assicurato/Contraente s'impegna a comunicare entro i 60 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa il periodo e l'ammontare degli aumenti verificatisi e a corrispondere il premio relativo al nuovo ente garantito.

### **31. ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI**

Il contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero stipulate dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

### **32. ANTICIPI SUGLI INDENNIZZI**

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che sia prevedibile un indennizzo complessivo di almeno € 100.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 2.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

### **33. PAGAMENTO INDENNIZZI**

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", la Società si impegna a liquidare le indennità dovute a seguito di sinistro, compresi gli anticipi di indennizzo, anche in pendenza di istruttoria penale che non riguardi comunque la persona fisica dell'Assicurato o del Contraente.

### **34. INFORMAZIONE SINISTRI**

La Società s'impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta pervenuta dalla Contraente ed entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

### **35. COSTI DI RESTAURO DI BENI AVENTI VALORE STORICO O ARTISTICO – DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO**

Nella somma assicurata per la partita 1B) e 2B), la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola n. 25 Valore a nuovo.



A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, mosaici e simili, stucchi, statue, capitelli, monumenti, colonne e simili, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure per le spese di opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purchè non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico

Relativamente alle opere d'arte e oggetti di antiquariato, quali: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi e tappeti, mobili, alle raccolte scientifiche, d'antichità o numismatica, collezioni e archivi storici in genere i costi di restauro si intendono compresi fino alla concorrenza di € 50.000,00 per oggetto.

La presente garanzia viene prestata in deroga all'articolo 1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

### 36. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Relativamente agli "enti pregevoli" assicurati alla partita 1.b) e 2.b) la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto, procederà alla liquidazione del danno secondo i seguenti criteri:

- in caso di distruzione o perdita totale, la Società corrisponderà una somma pari al valore stimato del bene, dedotti eventuali recuperi;
- in caso di danno parziale o danneggiamento, la Società corrisponderà il costo del restauro o ripristino o riparazione con l'intesa che l'indennizzo non potrà comunque superare la differenza fra il valore stimato del bene e quello dello stesso nello stato in cui si trova dopo il sinistro.

All'indennizzo calcolato come sopra andranno aggiunte le ulteriori somme eventualmente dovute in forza delle altre partite e/o condizioni di assicurazione; fermo restando, in caso di disaccordo, il ricorso alla procedura arbitrale, così come prevista agli art. 18 e 19 delle norme che regolano l'assicurazione Incendio.

### 37. MASSIMO INDENNIZZO PER SINISTRO

Premesso che le somme assicurate alle partite 1 e 2 rappresentano singolarmente il valore complessivo di tutti gli enti ivi descritti, propri e/o di terzi in possesso e/o in uso del Contraente, la Società, in nessun caso, pagherà per ogni sinistro un indennizzo superiore al:

- 40% del valore assicurato alla partita 1.a);
- 40% del valore assicurato alla partita 1.b);
- 60% del valore assicurato alla partita 2.a);
- 60% del valore assicurato alla partita 2.b);

nessun limite dalle somme rispettivamente assicurate, è invece applicabile alle altre partite.

Si precisa che i limiti succitati non avranno applicazione quando il sinistro riguardi i cosiddetti eventi speciali e catastrofici e più precisamente quelli conseguenti o dovuti a:

- eventi atmosferici;
- terremoto;
- inondazioni, alluvioni, allagamenti in genere;
- eventi socio-politici;

per i quali valgono esclusivamente gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo previsti nell'apposita tabella.

### 38. RICOSTRUZIONE DIVERSA

Qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato dovesse procedere alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni periti in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza. L'indennizzo come sopra determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse potuto ripristinare la preesistente situazione.

### **39. CLAUSOLA DI UNIVERSALITA'**

In caso di sinistro, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite di cui al certificato di assicurazione, ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinario, attrezzature, arredamento".

### **40. PERDITA DELLE PIGIONI**

Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati fino ad un massimo del 15% del valore del singolo fabbricato danneggiato. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, on oltre il limite di un anno.

## EVENTI SPECIALI

Le Condizioni Generali di Assicurazioni e più precisamente le “**Norme che regolano l’assicurazione Incendio**” sono da intendersi integrate dalle seguenti estensioni di garanzia:

1. Eventi atmosferici
2. Eventi socio-politici (escluso terrorismo)
3. Terrorismo
4. Grandine
5. Gelo
6. Rigurgiti di fognature
7. Danni da acqua
8. Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta
9. Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione gas
10. Colaggio e dispersione liquidi
11. Fumo, gas e vapori
12. Urto veicoli
13. Onda sonora
14. Satelliti artificiali e corpi celesti
15. Vetri – cristalli
16. Smottamenti, franamenti, cedimenti ecc
17. Crollo

### 1. EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da:
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
  - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
  - gelo e neve;
  - cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;
- b) dei danni di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
- c) dei danni subiti da:
  - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
  - grues;
  - enti all’aperto, eccetto quelli all’aperto per naturale destinazione;
  - baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
  - serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 1.000,00.

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore al **70%** della somma assicurata per ciascuna ubicazione.

## **2. EVENTI SOCIO-POLITICI (escluso terrorismo)**

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, o di sabotaggio.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di **€ 1.000,00**
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore al **70%** della somma assicurata per ciascuna ubicazione

## **3. TERRORISMO**

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

A parziale deroga di quanto disposto dalle norme di assicurazione la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta. Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di **€ 5.000,00** per sinistro
- in nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro/anno, somma maggiore ad **€ 15.000.000,00**.

## **4. GRANDINE**

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento - amianto, manufatti in materia plastica, tensostrutture anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia integrativa il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di **€ 500,00**; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a **€ 150.000,00**.

## 5. GELO

La Società risponde dei danni da gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e loro serbatoi nonché tubazioni in genere al servizio dei fabbricati assicurati purché essi siano regolarmente riscaldati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00 ;in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro un importo superiore a € 200.000,00.

## 6. RIGURGITO DI FOGNATURE

La Società risponde dei danni causati dal rigurgito di fognature facenti parte degli impianti di pertinenza dei fabbricati assicurati.

La presente garanzia è prestata con una franchigia di € 500,00 e fino alla concorrenza di un massimo di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo di € 250.000,00.

## 7. DANNI DA ACQUA

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati da:

- a) fuoriuscita dell'acqua proveniente dalle condutture d'acqua installate nell'interno degli stabili, quali condutture d'adduzione e di scarico, installazioni di servizio, impianti di condizionamento o tecnologici e loro serbatoi nonché altre installazioni idrauliche collegate a condotte d'acqua, senza far differenza se queste dispersioni d'acqua provengano da rotture, difetto, ingorgo, traboccamento, gelo (questa a condizione che siano svuotate le tubazioni e il fabbricato sia normalmente riscaldato durante il periodo invernale), negligenza o malevolenza di altre persone;
- b) acqua piovana, o proveniente dal fondersi del ghiaccio o della neve accumulatasi sul fabbricato, penetrata all'interno del fabbricato stesso in conseguenza di rottura, ingorgo, intasamento, traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico.

Sono escluse dalla garanzia le spese:

- per la riparazione di tetti e travature relative, di grondaie e condutture di scarico;
- per l'ingorgo e il traboccamento dovuti a fogliame, rampicanti e terriccio;
- per lo sgombero di neve e ghiaccio.

Sono inoltre esclusi i danni da acqua penetrata attraverso abbaini, lucernari e finestre aperti o attraverso aperture praticate nel tetto in dipendenza di lavori di trasformazione o riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro, di € 500,00.

## 8. SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI DA ACQUA CONDOTTA

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di condizionamento nonché loro serbatoi o impianti di alimentazione di pertinenza del fabbricato, rimborsa le spese necessarie per ricercare e per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti (comprese pavimentazioni esterne adiacenti e/o al servizio/pertinenza del fabbricato) nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato (comprese pavimentazioni esterne adiacenti e/o al servizio/pertinenza del fabbricato). Agli effetti della presente estensione di garanzia: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di:

- € 500,00 per eventi che riguardino raccordi, tubi e/o condotte e simili collocati nei muri e/o pavimenti dei fabbricati;
- € 750,00 per eventi che riguardino raccordi, tubi e/o condotte e simili collocate nelle pavimentazioni esterne adiacenti e/o al servizio del fabbricato.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro un importo superiore a € 50.000,00.

## 9. SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE IN CASO DI DISPERSIONE GAS

La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio dei fabbricati assicurati, accertata dall'azienda di distribuzione, indennizza, le spese sostenute per:

- riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al punto precedente.

Agli effetti della presente estensione di garanzia: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di **€ 500,00**, in nessuna caso la Società pagherà per singolo sinistro un importo superiore a **€ 30.000,00**.

#### **10. DISPERSIONE LIQUIDI**

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua o liquidi condotti in genere a seguito di guasto o rottura di serbatoi, impianti di condizionamento, idrici, tecnologici, estinzione o di servizio all'esercizio dell'attività, inclusi i relativi impianti di alimentazione. La Società risponde altresì dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione e relativi collaudi e prove. La Società non risponde dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori. Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di **€ 500,00**.

#### **11. FUMO, GAS E VAPORI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sviluppo di fumo, gas, vapori e/o esalazioni causato da un evento assicurato o da guasto improvviso ed accidentale degli impianti tecnologici a servizio dei fabbricati assicurati oppure quando tale evento abbia origine comunque dalle cose assicurate o da enti posti nelle vicinanze di esse.

#### **12. URTO VEICOLI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato in transito sulla pubblica via e sulle aree equiparate. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di **€ 500,00**.

#### **13. ONDA SONICA**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica. Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di **€ 1.000,00**.

#### **14. SATELLITI ARTIFICIALI E CORPI CELESTI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta.

#### **15. VETRI E CRISTALLI**

La Società risarcisce le lastre di cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni (escluse quindi le cornici), collocate ed installate sia all'interno che all'esterno, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, sempreché alla data di entrare in vigore dalla presente polizza esse siano integre ed esenti da difetti.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

La garanzia si estende alle rotture provocate anche dallo scatenarsi di cicloni, uragani, trombe d'aria e grandine, azione violenta del vento e nubifragi.

La garanzia si estende alle rotture verificatisi in occasione di manifestazioni popolari (dimostrazioni di folla, scioperi, serrate e tumulti popolari), compreso terrorismo e sabotaggio, ferma l'esclusione prevista dall'art.1912 del C.C. dei danni determinanti da insurrezione.

L'assicurazione non copre i danni:

- avvenuti in occasione di atti di guerra anche se civili, invasione, operazione militare, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, fulmine, gelo, emanazioni di calore e radiazioni atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;

- derivanti da crollo di fabbricato, di distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti sostegni o cornici, rimozioni delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- determinanti od agevolati da dolo dell'Assicurato.

Viene espressamente convenuto tra le parti che in nessun caso l'indennizzo a carico della Società per ciascuna lastra potrà superare l'importo di **€ 2.000,00**, ivi compreso tutte le spese necessarie per la messa in opera delle lastre. Agli effetti della presente estensione di garanzia: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, nell'ambito della somma di **€ 30.000,00**, previa detrazione, per singolo sinistro, di **€ 250,00**.

#### **16. SMOTTAMENTI, FRANAMENTI CEDIMENTI**

La società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte di polizza in conseguenza di fenomeni quali, smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi, comunque occasionati, purchè tali eventi non siano stati determinati da terremoto nel qual caso la presente estensione sarà valida anche se il sopraccitato evento sia stato determinato da terremoto ma soggetta agli stessi limiti di indennizzo e franchigie per lo stesso previste. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato

#### **17. CROLLO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da:

- crollo di fabbricati causato da cedimento e/o franamento del terreno;
- cedimento delle fondazioni o delle strutture dei fabbricati.

Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:

- errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;
- mancata od inadeguata manutenzione.



## EVENTI CATASTROFALI

Le Condizioni Generali di Assicurazioni e più precisamente le “**Norme che regolano l’assicurazione Incendio**” sono da intendersi integrate dalle seguenti estensioni di garanzia:

1. Terremoto
2. Inondazioni, alluvioni, allagamenti
3. Sovraccarico da neve

### 1. TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'articolo "esclusioni" delle norme che regolano l'assicurazione Incendio s'intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Esclusioni - La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono pertanto considerati "singolo rischio";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di **€ 15.000,00**;
- in nessun caso la Società pagherà, per sinistro/anno, somma maggiore di **€ 14.000.000,00, con il massimo del 50% del valore del singolo ente danneggiato.**

### 2. INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI IN GENERE

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'Assicurazione Incendio", la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d. a enti mobili all'aperto;
- e. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato:

- in caso di inondazione, alluvioni, allagamenti conseguenti ad esondazione di fiumi, corsi d'acqua, bacini, laghi naturali ed artificiali;
- previa detrazione, per singolo sinistro, di **€ 10.000,00**;



- in caso allagamenti in genere non conseguenti ad esondazione di fiumi, corsi d'acqua, bacini, laghi naturali ed artificiali:
- previa detrazione, per singolo sinistro, di **€ 3.000,00** per danni ai fabbricati e contenuto
- in nessun caso la Società pagherà, per sinistro/anno, somma maggiore di **€ 14.000.000,00**.

### 3. SOVRACCARICO DA NEVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, e/o altre coperture e superfici esposte, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto e/o altre coperture e superfici esposte.

Agli effetti della presente garanzia integrativa:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di **€ 1.000,00**;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro importo superiore al **50%** della somma massima assicurabile per singola ubicazione.

### FRANCHIGIE / SCOPERTI / LIMITI D'INDENNIZZO

Per sinistri riferiti alle garanzie sotto indicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.

EVENTI/GARANZIE	FRANCHIGIE E SCOPERTI per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO
Ricorso terzi	-	1.000.000,00 per sinistro
Interruzioni e/o sospensioni di attività		500.000,00 per sinistro
Enti presso terzi		max 10% somma assicurata alla partita 2 per sinistro
Enti all'aperto	-	15% partita 2a) per sinistro e anno
Rimozione ricollocamento enti indenni	1.000,00	500.000,00 per sinistro e anno
Cose del personale	200,00	10.000,00 per sinistro e anno
Fenomeno elettrico	300,00	150.000,000 a primo rischio assoluto
Merci in refrigerazione	10% dell'indennizzo, min. 260,00	max 10.000,00 per sinistro
Spese per servizi di pubblica utilità	-	100.000,00 per sinistro
Spese peritali	-	10% dell'indennizzo max. di 50.000,00 per sinistro
Cose assicurabili a condizioni speciali	-	100.000,00 per sinistro
Onorari professionisti	-	10% dell'indennizzo max 50.000,00
Anticipi sugli indennizzi	-	50% somma indennizzabile max 2.000.000,00
Mancato godimento e/o utilizzo di locali e impianti	-	15% dell'indennizzo max 50.000,00 per sinistro
Costi di restauro di beni avente valore storico e artistico (P.R.A.)	1.500,00	50.000,00 per sinistro e per anno
Eventi atmosferici	1.000,00	70% della somma assicurata per singola ubicazione
Eventi socio – politici (escluso terrorismo)	1.000,00	70% della somma assicurata per singola ubicazione
Terrorismo	15.000,00	15.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Dispersione liquidi	500,00	-
Urto veicoli	500,00	-
Danni da acqua	500,00	-
Spese di ricerca e riparazione guasti	500,00 nei muri e/o pavimenti dei fabbricati; 750,00 nelle pavimentazioni esterne	30.000,00 per sinistro

EVENTI/GARANZIE	FRANCHIGIE E SCOPERTI per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO
Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas	500,00	30.000,00 per sinistro
Perdita pigioni	-	15% del valore del fabbricato danneggiato
Onda sonora	1.000,00	-
Rigurgiti di fognature	500,00	250.000,00 per sinistro
Gelo	500,00	200.000,00 per sinistro
Grandine	500,00	150.000,00 per sinistro
Smottamenti, franamenti, cedimenti	10.000,00	150.000,00 per sinistro e anno
Crollo	10.000,00	500.000,00 per sinistro e anno
Sovraccarico da neve	1.000,00	50% della somma massima assicurabile per singola ubicazione
Vetri, cristalli	250,00	2.000,00 per lastra 30.000,00 per sinistro
Inondazione, alluvioni, allagamenti conseguenti ad esondazione di fiumi, corsi d'acqua, bacini, laghi naturali ed artificiali	10.000,00	14.000.000,00
Allagamenti in genere non conseguenti a conseguenti ad esondazione di fiumi, corsi d'acqua, bacini, laghi naturali ed artificiali	3.000,00	14.000.000,00
Terremoto	15.000,00	€ 14.000.000,00, con il massimo del 50% del valore del singolo ente danneggiato

**INFORMAZIONI SINISTRI**  
aggiornamento al 30/03/2017

Anno	N. denunciati	N. Senza Seguito	Liquidati		Riservati	
			<i>n.</i>	<i>importo</i>	<i>n.</i>	<i>importo</i>
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
2015	1	0	0	0	1	7.700,00
2016	0	0	0	0	0	0
2017	1	0	0	0	1	2.000,00
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9.700,00</b>

**Assicuratori uscenti**

Periodo		Compagnia
➤ dal	<b>28.02.2015</b>	Generali Italia Spa
➤ al	<b>30.11.2017</b>	